

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.1

Oggetto Dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per consentire la realizzazione degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE. In tutti i casi in cui la D.L. lo ritenga necessario, i lavori dovranno essere realizzati nelle ore notturne senza maggiorazione alcuna dei prezzi unitari previsti in progetto.

Art.2

Ammontare Dell'Appalto

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:

L'importo complessivo del progetto ammonta presuntivamente a €. 40.000,00 (euro ventiseimila/00) così distinto:

Importo dei lavori a base d'asta		€	32.000,00
per IVA 20%		€	6.400,00
Spese tecniche		€	704,00
Per arrot.		€	896,00
Sommano		€	40.000,00

Oneri diretti e specifici riguardanti la sicurezza sono stati quantificati in €. 480,00

Art.2 bis

Condizioni d'ammissione

Per l'ammissione alla gara di appalto di cui al punto 1 è richiesta l'iscrizione per la categoria O.S 10 e per la classifica 1 fino a Euro 258.228.

Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 25/01/2000, n° 34 comma c, non ci sono parti di cui si compone l'opera, di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero di importo superiore a Euro150.000, subappaltabili o scorporabili.

Art.3

Designazione sommaria delle opere

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.22 del D.M. 29 maggio 1985 modificato con D.C.P.S. 15 luglio 1947, n° 763 e degli artt.7 e 13 del D.P.R.16 luglio 1962, ultimo e quinto comma rispettivamente, le opere che formano oggetto del presente appalto consistono essenzialmente nella realizzazione opere riguardanti la segnaletica orizzontale.

L'appalto sarà affidato con le modalità previste nel bando di gara.

Non è ammesso fare ribassi differenziati per le singole categorie di prestazioni.

Le prestazioni saranno eseguite sulla base delle necessità che saranno comunicate periodicamente dall'Amm.ne sino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

Art.4

Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- a) Di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
- b) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Foglio di patti e condizioni) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Art.5

Variazioni alle opere progettate

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione, si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Foglio di patti e condizioni.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio.

Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Art.6

Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Foglio di patti e condizioni, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori sono stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art.7

Osservanza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio di Patti e Condizioni e dal Contratto, l'esecuzione dell'appalto è soggetta al Capitolato Generale e, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) Legge 109/94 come modificata dalla L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge n°109/94 e successive modificazioni.
- c) Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.3 comma 5, della legge n° 109/94 e successive modificazioni.
- d) D.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione 495/92;

Per le opere da eseguire con finanziamento regionale l'appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento.

Art.8

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto, oltre al Capitolato Generale, il presente Foglio di Patti e Condizioni, anche i seguenti documenti:

- a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Foglio di Patti e Condizioni;
- d) L'elenco dei Prezzi Unitari desunto dal Prezziario Regionale OO.PP. 2002.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art.9

Osservanza del termine di stipula del contratto definitivo

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito.

In difetto, l'Amministrazione appaltante ne darà comunicazione, entro dieci giorni, al Comitato centrale dell'Albo Nazionale dei costruttori di cui alla Legge 10 Febbraio 1962, n. 57 per i provvedimenti di cui all'art.5 della Legge 8 Ottobre 1984, n. 687.

Art.10

Cauzioni e coperture assicurative

CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione definitiva del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo

dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (1).

Si richiamano, sull'argomento, l'art. 30 della Legge Quadro e l'art. 101 del Regolamento n. 554.

Art.11

Consegna dei Lavori

CONSEGNA IN GENERALE

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dal regolamento di attuazione cap. 2 art. 129, 130, 131, della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della legge n° 109/94 e successive modifiche

CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

INIZIO DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di Euro cento.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art.12

Tempo utile per la ultimazione dei lavori

Penale per il ritardo

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti incorporati, resta fissato in mesi 2 (DUE) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura di Euro trecentoventi per ogni mese o frazione superiore a giorni quindici.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate queste ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibile casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art.13

Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati all'art.27 del presente Foglio di Patti e Condizioni.

Art.14

Impianto del cantiere - Ordine dei lavori

IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di dieci giorni dalla data di consegna.

ORDINE DEI LAVORI

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per farli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.

Art.15

Anticipazioni

ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relativi all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto.

In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse del 5 % annuo.

ANTICIPAZIONI FATTE DALL'AMMINISTRAZIONE

L'anticipazione di cui al decreto del Ministro del Tesoro prevista dall'art.12, commi 6°, 7°, 8° del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 (con le modifiche di cui al D.P.R. 30/6/1972, n° 627) sarà accreditata all'Appaltatore nella misura prevista dalle disposizioni vigenti ed indipendentemente dalla sua richiesta, entro 6 mesi dalla data dell'offerta.

Art.16

Pagamenti in acconto

LAVORI IN GENERALE

Conformemente alle disposizioni del Capitolato Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di

€ 10.000,00 (Euro diecimila/00) al netto del ribasso contrattuale, delle ritenute previste dall'art.48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dello 0,5 % per la garanzia di cui al Capitolato Generale.

La legge 3 gennaio 1978, n. 1 (che modifica all'art.22 il primo comma dell'art.48 del R.D. citato), fissa i pagamenti in conto, su tutte le somme dovute e giustificate, per i diciannove ventesimi (ritenuta del 5% sull'importo).

All'atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti ed Istituti a norma delle disposizioni vigenti.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

LAVORI A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori.

Art.17

Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni e da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art.348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, del Capitolato Generale e del Regolamento.

I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto.

Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dello Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art.18

Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute, ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio

tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitare.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art.19

Ultimazione dei lavori - Conto finale - Collaudo

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi del Regolamento, nel termine di: mesi 3 (TRE) dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio del termine di mesi 6 (SEI) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 3 (TRE) dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dal Regolamento.

L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi di opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui al citato regolamento, l'Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt.1667 e 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo (o di regolare esecuzione) e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

Art.20

Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dallo art.1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite è obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali

ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art.21

Discordanze negli atti di contratto - Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore né farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore.

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: *Contratto - Foglio di patti e condizioni - Elenco Prezzi - Analisi Prezzi- Computo metrico - Disegni.*

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Art.22

Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.

Art.23

Trattamento e tutela dei lavoratori

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 %, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

Art.24

Estensione di responsabilità - Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Art.25

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- ◆ La formazione del cantiere
- ◆ L'installazione delle attrezzature
- ◆ L'apprestamento delle opere provvisorie
- ◆ La vigilanza e guardiania del cantiere
- ◆ La prevenzione delle malattie e degli infortuni
- ◆ La pulizia del cantiere
- ◆ La fornitura di mezzi di trasporto
- ◆ La fornitura di tutti i necessari attrezzi
- ◆ La riproduzione di grafici
- ◆ Lo smacchiamento generale
- ◆ Il risarcimento dei danni
- ◆ La fornitura di cartelli indicatori
- ◆ La riparazione dei danni
- ◆ L'esecuzione di modelli e campionature
- ◆ L'esecuzione di esperienze ed analisi
- ◆ La conservazione dei campioni
- ◆ Il carico, trasporto e scarico dei materiali
- ◆ Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto
- ◆ La custodia di opere escluse dall'appalto
- ◆ L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori
- ◆ L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte

- ◆ La fornitura di fotografie delle opere
- ◆ L'assunzione di un Direttore del cantiere
- ◆ La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria
- ◆ Lo sgombero e la pulizia del cantiere
- ◆ Le spese di contratto ed accessorie
- ◆ Predisposizione piano di sicurezza fisica dei lavoratori

Art.26

Esecuzione d'ufficio - Rescissione del contratto

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt.340 e 341 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248, dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge n°109/94 e successive modificazioni e dal Capitolato Generale, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Art.27

Responsabilità dell'appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt.1667 e 1669 del C.C.

Art.28

Rappresentante tecnico dell'appaltatore

A norma del Capitolato Generale l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti.

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art.29

Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto.

Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art.30

Definizione delle controversie

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma di Regolamento.

Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite, giusta gli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile e della Legge 109/94 e successive modificazioni, al giudizio di cinque arbitri, con le modalità previste dal Capitolato Generale d'appalto.